CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 54-ter c.p.p.

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

(Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati. (28)

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 aprile 2015 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Prima
Libro	I — Soggetti
Titolo	II — Pubblico ministero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(28) Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-54-ter-contrasti-tra-pubblici-ministeri-in-materia-di-criminalita-organizzata/versione/29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it